

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, Capo1, Formazione dei medici specialisti;

Visto in specifico l'articolo 35, comma 1 e 2, che prevede che "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale. 2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa."

Considerato che Regione Toscana conduce da molti anni una ricerca sulla pianificazione delle professioni sanitarie, con l'obiettivo di fornire conoscenze utili nel medio termine, in modo da garantire un equilibrio tra domanda e offerta della forza lavoro nel campo della sanità, i cui risultati sono utili per la programmazione sanitaria e per le università, studio che vede la partecipazione di IRPET, considerata l'esperienza negli studi socio economici e nelle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;

Considerato che nel caso del fabbisogno di medici specialisti non esiste una metodologia nazionale di previsione e pianificazione e quindi Regione Toscana, sempre con il supporto di IRPET, ha elaborato un modello previsionale a stock e flussi che prevede l'evoluzione futura, fino al 2030, dell'offerta di personale sanitario, attraverso la stima dei flussi in uscita per pensionamento e di quelli in entrata (nuovi specializzati dagli atenei regionali), e della domanda, cioè del numero di professionisti necessario a soddisfare i bisogni della popolazione (attraverso l'analisi delle prestazioni SDO e SPA).;

Valutata la necessità, al fine di arricchire il modello quantitativo di previsione del fabbisogno di professionisti sanitari, basato su ingressi ed uscite del sistema sanitario regionale, di ricorrere a valutazioni di tipo qualitativo, finalizzate ad individuare, tramite le indicazioni degli stakeholder, i fattori che influenzeranno il fabbisogno di personale sanitario, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, nel medio-lungo periodo.

Preso atto di tutte le valutazioni sopra riassunte, al fine di definire la determinazione del fabbisogno sulla base di una programmazione a quattro/cinque anni, cioè sulla durata delle specifiche specializzazioni, che tenga conto dei flussi in uscita per quiescenza, per poter intervenire anche con i contratti aggiuntivi a colmare le possibili carenze di personale medico specializzato;

Valutato di dare priorità ad alcune specifiche specializzazioni, in particolare Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Pediatria, Radiodiagnostica, Ostetricia e

ginecologia, Medicina Interna e Chirurgia generale, per le quali si manifestano particolari criticità, evidenziate anche dal numero di partecipanti alle procedure concorsuali indette a livello regionale, spesso inferiore alle esigenze e, in una rilevante percentuale dei casi, costituito da professionisti già operanti, in forme non strutturate, nelle Aziende Sanitarie toscane.

Visto in particolare l'articolo 37 del suddetto Decreto Legislativo il quale prevede che, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, il medico stipuli uno specifico contratto di formazione-lavoro;

Vista la L. 266 del 23/12/2005 (finanziaria 2006) che modifica l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 368/99 e s.m.i. prevedendo, a partire dall'A/A 2006/2007, invece della stipula di un "contratto di formazione lavoro", di un "contratto di formazione specialistica", il cui schema è stato approvato con il DPCM del 06/07/2007;

Visto il DPCM del 07/03/2007 che determina il costo dei contratti di formazione specialistica in Euro 25.000,00 per i primi due anni di specializzazione ed in Euro 26.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

Visto la comunicazione prot. n. 0117727 del 28/06/2019, con il quale il MIUR, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, determina per l'A.A. 2018-2019 i contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e stabilisce che possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, in aggiunta a quelli statali, per specifiche esigenze delle Regioni, assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse;

Considerato che la Regione Toscana a seguito di valutazione delle risorse disponibili e del fabbisogno regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dalle tre Università, ha deciso di finanziare, a partire dall'a.a. 2018/2019, i seguenti contratti di formazione specialistica, dandone comunicazione al MIUR:

Specializzazioni	Contratti regionali			totale
	Università Firenze	Università Pisa	Università Siena	
allergologia ed immunologia clinica		1		1
anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	3	7	3	13
chirurgia generale	3	1	2	6
igiene e medicina preventiva		1	1	2
dermatologia e venereologia			1	1
ematologia		1	1	2
endocrinologia e malattie del metabolismo			2	2
genetica medica			1	1
geriatria		1	1	2
ginecologia e ostetricia	5	7	2	14
malattie dell'apparato respiratorio		1	1	2
malattie infettive e tropicali (*)		1		1
medicina di emergenza ed urgenza	14	2	16	32
medicina interna	2	9	1	12

Specializzazioni	Contratti regionali			
neurologia		1	1	2
oncologia medica		1		1
pediatria	7		1	8
radiodiagnostica	6			6
Totale	40	34	34	108

Richiamata la nota 0260672 del 02/07/2019, con la quale il Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ha comunicato al MIUR le indicazioni relative ai contratti aggiuntivi di formazione specialistica della Regione Toscana;

Atteso che il finanziamento dei 108 contratti aggiuntivi assegnati deve essere assicurato per l'intera durata delle specializzazioni, che è di 4 anni per i contratti in: allergologia ed immunologia clinica, dermatologia e venereologia, ematologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, neurologia, radiodiagnostica;
e di 5 anni per i contratti in anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, oncologia medica, pediatria;

Valutato che l'onere relativo al finanziamento dei suddetti 108 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per tutti gli anni di corso è pari ad Euro 13.252.000,00 e che la spesa relativa al primo anno di corso è di Euro 2.700.000,00 cui far fronte con i fondi disponibili sul capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità", fondo sanitario indistinto-di competenza pura, del bilancio gestionale 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di far fronte all'onere relativo agli anni successivi al primo, stimando per l'anno 2020 una spesa di Euro 2.700.000,00, per gli anni 2021 e 2022 Euro 2.808.000,00 per ciascun anno ed Euro 2.236.000,00 per l'anno 2023 con i fondi disponibili sul capitolo sul capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (fondo sanitario indistinto) del bilancio pluriennale 2019/2021 e successivi bilanci pluriennali;

Ritenuto di rinviare a successivi atti del Dirigente responsabile per materia l'impegno e la liquidazione delle quote per ciascun esercizio finanziario, previa comunicazione annuale, da parte delle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, in ordine alla regolare frequenza dei medici assegnatari dei contratti;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, all'esito delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica viene formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori verranno destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria e sia la normativa nazionale che gli specifici regolamenti degli atenei contemplano la possibilità di trasferimento del medico in formazione specialistica ad una scuola della stessa tipologia insistente presso altro ateneo;

Ritenuto opportuno, fermo restando le disposizioni ministeriali in materia di trasferimenti, nonché le ulteriori disposizioni contenute nei regolamenti universitari, stabilire che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Toscana, che per le stesse disposizioni sopracitate sono oggetto di nulla osta da parte della Regione nel caso di domanda di trasferimento, non potranno avere parere positivo nel caso in cui la domanda preveda un trasferimento verso altra regione, al

fine di salvaguardare il fabbisogno regionale, motivo per il quale gli stessi vengono finanziati;

Ritenuto opportuno inoltre, come già comunicato al MIUR, stabilire che l'assegnazione dei contratti, per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Toscana e dagli altri Enti o Aziende del Servizio Sanitario regionale toscano a favore delle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Firenze di Pisa e di Siena, sarà subordinata ai seguenti requisiti:

1. iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Toscana;
2. impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro 8 (otto) anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale toscano per un periodo di 5 (cinque) anni.

Vista la L.R. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021."

Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021".

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il finanziamento, tenuto conto dell'istruttoria svolta per determinare una programmazione del fabbisogno a quattro/cinque anni, cioè sulla durata delle specifiche specializzazioni, a favore delle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, i seguenti 108 contratti aggiuntivi di formazione specialistica:

Specializzazioni	Contratti regionali			totale
	Università Firenze	Università Pisa	Università Siena	
allergologia ed immunologia clinica		1		1
anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	3	7	3	13
chirurgia generale	3	1	2	6
igiene e medicina preventiva		1	1	2
dermatologia e venereologia			1	1
ematologia		1	1	2
endocrinologia e malattie del metabolismo			2	2
genetica medica			1	1
geriatria		1	1	2
ginecologia e ostetricia	5	7	2	14
malattie dell'apparato respiratorio		1	1	2
malattie infettive e tropicali (*)		1		1
medicina di emergenza ed urgenza	14	2	16	32
medicina interna	2	9	1	12
neurologia		1	1	2
oncologia medica		1		1

Specializzazioni	Contratti regionali			
pediatria	7		1	8
radiodiagnostica	6			6
Totale	40	34	34	108

2.di assegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 13.252.000,00 occorrente al pagamento di tutte le annualità di contratto delle suddette venticinque specializzazioni, sul capitolo 24136 “Interventi istituzionali in sanità”, fondo sanitario indistinto-di competenza pura, del bilancio gestionale 2019 e sul corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi del Bilancio pluriennale 2019/2021 subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio, così ripartita:

- Annualità 2019: Euro	2.700.000,00;
- Annualità 2020: Euro	2.700.000,00;
- Annualità 2021: Euro	2.808.000,00;
- Annualità 2022: Euro	2.808.000,00;
- Annualità 2023: Euro	2.236.000,00.
totale	13.252.000,00

3.di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4.di impegnare le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena a comunicare al Dirigente responsabile del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, l’effettiva assegnazione dei suddetti contratti;

5.di rinviare a successivi atti del Dirigente responsabile per materia l’impegno e la liquidazione delle quote per ciascun esercizio finanziario, previa comunicazione annuale, da parte delle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena in ordine alla regolare frequenza dei medici assegnatari dei contratti.

6.di stabilire, fermo restando le disposizioni ministeriali in materia di trasferimenti, nonché le ulteriori disposizioni contenute nei regolamenti universitari, che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Toscana, oggetto di nulla osta da parte della regione nel caso di domanda di trasferimento, non potranno avere parere positivo nel caso in cui la domanda preveda un trasferimento verso altra regione, al fine di salvaguardare il fabbisogno regionale, motivo per il quale gli stessi vengono finanziati;

7.di stabilire inoltre che l'assegnazione dei contratti, per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Toscana e dagli altri Enti o Aziende del Servizio Sanitario regionale toscano a favore delle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Firenze di Pisa e di Siena, sarà subordinata ai seguenti requisiti:

- a) iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Toscana;
- b) impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro 8 (otto) anni dal conseguimento del

diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale toscano per un periodo di 5 (cinque) anni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
KATIA BELVEDERE

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI